



Città di Agropoli

AVVISO

Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 GIUGNO 2024

Entro il prossimo 30 giugno dovrà essere inviata la dichiarazione dell'imposta di soggiorno 2024, anno di imposta 2023, sulla base del modello di dichiarazione e delle istruzioni di compilazione approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2022.

Particolare attenzione va prestata nell'indicazione dei dati relativi alla struttura ricettiva. Principali dati relativi alla struttura ricettiva

Campo "progressivo"

Il campo "Progressivo" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. Il progressivo indica il numero progressivo delle strutture per le quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune e gestite dallo stesso gestore/mediatore. Nella versione web dell'applicazione la gestione del progressivo è automatica.

"Denominazione struttura"

Sempre da compilare.

"Struttura ricettiva commerciale"

Il campo "Struttura ricettiva commerciale" deve essere obbligatoriamente barrato secondo l'opzione: SI/NO. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. Nel caso in cui l'utente abbia indicato "SI" occorre compilare anche i campi, successivamente indicati: "Codice attività della struttura (codice ATECO)", "Codice fiscale della struttura" e "Partita IVA della struttura". Naturalmente per le locazioni brevi che rispettano i limiti per non considerare l'attività a carattere imprenditoriale deve essere indicato "NO".

Ulteriori campi obbligatori

"Via/piazza";

"Numero civico";

"CAP";

"Comune";

"Provincia";

"Indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO";

"Telefono".

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o fisconline) o tramite l'apposita funzionalità sul sito del MEF, sulla base delle specifiche.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

Che va dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.



Città di Agropoli

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta dovuta (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Le modalità ed i termini di versamento sono disciplinati dal regolamento comunale.